

VI.

Non servirà mai a giustificare la mancanza o del Sensale, o dell' Acquirente, la notifica verificata da uno solo di essi; ma dovranno entrambi o uniti, o separati prestar-si ad un tale dovere; e quello, che mancherà sarà soggetto alla pena di sopra indicata.

VII.

Per l' esatto adempimento di quanto viene prescritto nel proposito sarà la presente affissa ne' luoghi soliti, e ne verrà rimesso un' esemplare ad ognuno degli anzidetti Sensali, e Venditori per loro intelligenza, e direzione.

Venezia 8. Maggio 1807.

*Renier Podestà.*

*Bellato Segr. in Capo.*